



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 61/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ALTAFREQUENZA SPA
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “BLUTV”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 7 DELL’ALLEGATO A)
DI CUI ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 2/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Basilicata del 27 marzo 2000, n. 20, recante *“Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'art. 3, dell'accordo quadro, sottoscritta in data 17 novembre 2011 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell'ambito della Regione Basilicata;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* e in particolare l'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla medesima delibera *“Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 29 gennaio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ha accertato che la società Altafrequenza Spa, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Blu Tv, nel corso dei programmi irradiati nell'arco temporale dalle ore 00.00.01 del 10 novembre 2013 alle ore 24.00 del 17 novembre 2013, non avrebbe trasmesso alcun programma in ambito locale con il marchio BluTv in violazione dell'art. 3 comma 7, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale recante la delibera n. 353/11/CONS.

Con atto Cont/2/2014 datato 30 gennaio 2014 e notificato in data 5 febbraio 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Basilicata ha contestato alla menzionata società di non aver trasmesso alcun programma in ambito locale con il marchio BluTv, nell'arco temporale dalle ore 00.00.01 del 10 novembre 2013 alle ore 24.00 del 17 novembre 2013 .

1. Deduzioni della società

La società Altafrequenza Spa, con nota del 18 febbraio 2014, acquisita al protocollo in data 20 febbraio 2014, ha chiesto l'accesso agli atti relativi al procedimento e di essere audita per illustrare le argomentazioni difensive. La richiesta è stata riscontrata con nota del 21 febbraio 2014, con la quale il Dirigente del Co.re.com. chiedeva di voler specificare gli atti per i quali si richiedeva l'accesso, e, nel contempo, invitava a contattare telefonicamente o tramite *e.mail* l'Ufficio per concordare la data dell'audizione. In assenza di riscontro, in data 7 marzo 2014 è stata sollecitata dal suddetto Comitato tramite posta elettronica certificata la risposta, alla quale la parte non ha dato seguito, non facendo pervenire alcun riscontro alla specificazione degli atti richiesti, né alcuna comunicazione relativa alla data di audizione né scritti o memorie difensive.

2. Valutazioni dell'Autorità

Pertanto ad esito dell'istruttoria, il suddetto Comitato, ha confermato la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 13 maggio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 516,00.

Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento all'arco temporale dalle ore 00.00.01 del 10 novembre 2013 alle ore 24.00 del 17 novembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e in particolare dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Basilicata su delega dell'Autorità si rileva dimostrata in atti la violazione della disposizione contestata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO diversamente di quanto proposto dal Co.re.com. di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione della programmazione non conforme alle vigenti disposizioni, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, non ha documentato di aver posto rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società non ha cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 631.415,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Altafrequenza Spa, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale BluTv con sede a Montalbano Jonico (MT), Via Pisanelli n. 21 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 7 dell'allegato A) di cui alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 dell’allegato A) di cui alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n. 61/14/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 61/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani